

**Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — Freixenet/UAMI
(Forma di una bottiglia smerigliata bianca)****(Causa T-109/08)**

(2008/C 116/45)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti**

Ricorrente: Freixenet SA (Sant Sadurní d'Anoia, Spagna) (rappresentanti: F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 ottobre 2007 e, disponendo come questa commissione di ricorso avrebbe dovuto, decidere che la domanda di marchio comunitario n. 32 532 soddisfaceva le condizioni per la pubblicazione conformemente all'art. 40 del RMC;
- in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 ottobre 2007;
- in ogni caso, condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale nella forma di una bottiglia bianca di vetro smerigliato per prodotti rientranti nella classe 33 (domanda n. 32 532)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso; decisione adottata a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-190/04, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata bianca)

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, nn. 1 e 3, e 73 del regolamento n. 40/94, nonché dell'obbligo di motivazione, in quanto:

- la commissione di ricorso non ha preso in considerazione le osservazioni della ricorrente in merito alla differente valutazione dei fatti effettuata dalla commissione;
- la commissione di ricorso non ha precisato gli atti sui quali essa fonda la sua decisione;
- la presentazione della bottiglia in questione è originale e si distingue dalle presentazioni abituali esistenti al 1° aprile 1996; e
- in ogni caso, il marchio in questione ha acquisito un carattere distintivo nella Comunità in seguito all'uso.

**Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — Freixenet/UAMI
(Forma di una bottiglia smerigliata di colore nero opaco)****(Causa T-110/08)**

(2008/C 116/46)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Freixenet SA (Sant Sadurní d'Anoia, Spagna) (rappresentanti: F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 novembre 2007 e, disponendo come questa commissione di ricorso avrebbe dovuto, decidere che la domanda di marchio comunitario n. 32 540 soddisfa le condizioni per la pubblicazione conformemente all'art. 40 del RMC;
- in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 novembre 2007;
- in ogni caso, condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale nella forma di una bottiglia smerigliata di colore nero opaco per prodotti rientranti nella classe 33 (domanda n. 32 540)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso; decisione adottata a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-188/04, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata di colore nero opaco)

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1 e 3, e 73 del regolamento n. 40/94, nonché dell'obbligo di motivazione, in quanto:

- la commissione di ricorso non ha preso in considerazione le osservazioni della ricorrente in merito alla differente valutazione dei fatti effettuata dalla commissione;
- la commissione di ricorso non ha precisato gli atti sui quali essa fonda la sua decisione;
- la presentazione della bottiglia in questione è originale e si distingue dalle presentazioni abituali esistenti al 1° aprile 1996; e
- in ogni caso, il marchio in questione ha acquisito in seguito all'uso un carattere distintivo nella Comunità.